

Accordo Banca delle Ore

La delegazione di parte pubblica della Direzione regionale della Lombardia, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e la R.S.U. della Direzione regionale, riunitisi il giorno 30 marzo 2016 presso la sala Nesa della Direzione Regionale,

visto il Titolo IV - Capo II e il Titolo V - Capo IV e V del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2002/2005 Comparto Agenzie Fiscali (CCNL) che disciplinano, rispettivamente, l'Orario di servizio, il Lavoro straordinario e l'istituto della Banca delle Ore

CONCORDANO

di dare attuazione alla Banca delle Ore, con un conto ore individuale attivato, per ciascun dipendente che ne faccia richiesta, in cui confluiscono le ore maturate a titolo di prestazione di lavoro straordinario o supplementare.

In particolare:

1. Confluiscono nella Banca delle Ore le ore eccedenti autorizzate sia a titolo di straordinario retribuito che a titolo di permesso compensativo. In questo caso, è prevista la corresponsione della maggiorazione di cui all'art. 86, comma 4, del CCNL, pari al 15% della retribuzione oraria di base.

Il dipendente, entro il 5 del mese successivo, comunica alla segreteria del proprio ufficio la quota delle ore eccedenti preventivamente autorizzate da retribuire e/o da inserire nella Banca ore. Entro il 7 del mese, la segreteria trasmette all'Ufficio Amministrazione del Personale il prospetto complessivo della struttura.

2. Le frazioni di ora prestate oltre l'orario giornaliero (c.d. "microcrediti"), effettuate per completare le lavorazioni in corso, confluiscono nella Banca delle ore entro il limite complessivo di 7 ore al mese, senza maggiorazione. Alla fine di ogni quadrimestre, alle date del 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre, i microcrediti accantonati nel conto individuale non potranno superare le 24 ore.

3. Le ore accantonate possono essere fruite come permessi compensativi in forma oraria o giornaliera, a partire dal mese seguente ed entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

4. Le ore accantonate possono essere cumulate con i permessi ex art.46 e 47 CCNL per entrambe le modalità, oraria o giornaliera. In caso di fruizione ad ore, l'assenza non può essere superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.

5. L'adesione è facoltativa e rimane valida fino a richiesta di revoca. L'adesione dovrà essere presentata entro il 10 giugno con attivazione dal 1° luglio dello stesso anno oppure entro il 10 dicembre con attivazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten notes on the right margin: "F.P. Revoca"]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]






l'anno in corso, l'adesione dovrà essere presentata entro il 10 maggio con attivazione dal 1° giugno 2016.

La revoca potrà essere richiesta in qualunque momento dell'anno con decorrenza dal mese successivo. Le ore eventualmente presenti sul conto individuale saranno trasformate in riposo compensativo e come tali assoggettate alla disciplina degli artt. 39 e 86 del CCNL.

6. Le ore accumulate a titolo di riposo compensativo, ex artt. 39 e 86 (comma 6) del CCNL, devono essere fruite prima dell'ingresso nella Banca delle ore. Tenuto conto dell'attivazione dell'istituto a partire dal 1° giugno 2016, esclusivamente per l'anno in corso, le ore precedentemente accumulate a titolo di riposo compensativo ex artt. 39 e 86, comma 6, del CCNL confluiranno nella Banca Ore.

Considerate la novità introdotte, le parti concordano la necessità di verificare l'impatto della loro applicazione e, pertanto, valuteranno l'opportunità di condividere successivi ed eventuali modifiche.

Gli istituti della Banca delle ore, della Banca ore figli e del Riposo compensativo sono alternativi

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	Per le OO.SS. Territoriali
	SALFI 
	ALCANTARA 
	VILPA 
	FP CGIL 
	CISL FP 
	FLP 
	USB  NOTA A VERBALE

RSU della Direzione regionale della Lombardia

